

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II.
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n° 34 del 21 marzo 2019

REG.GEN. N° 452 DEL 22-3-19

Oggetto: riconoscimento del diritto ai benefici della L. n. 336/70. Dipendente Caso Stefania

DATO ATTO che con decreto sindacale n.34241 del 22/12/2017 il segretario generale dott. Francesco Minardi è stato nominato responsabile dell'Area Segreteria, Risorse umane, Supporto OOII, Giudice di pace

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che la dipendente a tempo indeterminato CASO Stefania nata a Nocera Inferiore il 26/9/1970, con istanza del 8/2/2019 prot. n.5190 ha chiesto il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 della Legge n.336/70 in quanto equiparata orfano di guerra;

DATO ATTO che la dipendente ha allegato all'istanza idonea certificazione rilasciata dalla Prefettura di Salerno, in data 11/3/2019 prot.32707/2019, attestante l'iscrizione negli elenchi degli orfani di guerra e categorie equiparate;

VISTI: l'art. 1 della Legge n. 336/70 che dispone che gli orfani, vedove di guerra o per causa di guerra e categorie equiparate *"possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di anni due o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra ... ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione"*

– l'art.4 c.5 Legge n.498/92 che dispone: "L'art.1 della legge 24/5/1970, n.336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ... , non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale".

– il parere del Consiglio di Stato n.46 del 17/15/1993 secondo il quale il beneficio, dopo il superamento del sistema della progressione economica per classi e scatti, continua ad essere accordato nella misura del 2,5% della retribuzione base mensile di livello.

– l'art. 22 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 05/10/2001, secondo il quale l'applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge 336/70 deve avvenire attraverso una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50%, e che la base di calcolo dei predetti benefici è individuata nella nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2 lettera b) del CCNL 14/09/2000;

RILEVATO che la dipendente al momento della presentazione dell'istanza era inquadrata nella categoria D posizione economica D2, cui corrisponde una retribuzione tabellare annua di €.23.220,05;

RITENUTO, pertanto, di dover riconoscere alla dipendente i benefici economici in misura del 2,50% della retribuzione in godimento pari a euro 48,38 lordi per tredici mensilità.

VISTI: il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

– il vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. riconoscere, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 336/70, alla dipendente a tempo indeterminato CASO Stefania nata a Nocera Inferiore il 26/9/1970, inquadrata nella categoria D posizione economica D2, in qualità di iscritta negli elenchi degli orfani di guerra e categorie equiparate, il beneficio economico del 2,50% della retribuzione in godimento.
2. corrispondere pertanto alla dipendente, a decorrere dalla data della domanda (febbraio 2019), l'importo aggiuntivo sulla retribuzione di 48,38 euro mensili, pari ad euro 580,50 annui oltre al rateo della tredicesima mensilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int

Cap. PEG

Il Ragioniere

Lì,